

Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

del 7 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 21 numero 2 della legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 1902¹,
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974² a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,³

ordina:

Sezione 1: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Art. 1 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

¹ L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) è l'organo di controllo e di vigilanza degli impianti elettrici che non sono di competenza dell'Ufficio federale dei trasporti.⁴

² L'Ispettorato è un servizio speciale dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), con una propria contabilità. I dettagli sono regolati in una convenzione tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁵(Dipartimento) e l'ASE.

³ L'Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del Dipartimento. Il Dipartimento decide in merito alle contestazioni relative alla convenzione.⁶

Art. 2 Compiti

¹ All'Ispettorato incombono i seguenti compiti:

- a. vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici e controllo degli stessi;
- b. approvazione degli impianti elettrici a corrente forte;

RU 1992 2499

¹ RS 734.0

² RS 611.010

³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 54).

⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 54).

⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁶ Per. 2 introdotto dal n. 14 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 [RU 1993 901].

- c. approvazione degli impianti elettrici a corrente debole conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 1994⁷ sulla corrente debole;
- d. partecipazione alle procedure di espropriazione;
- e. autorizzazione dei prodotti a bassa tensione;
- f. vigilanza e controllo nel settore dei prodotti e degli impianti a bassa tensione, nonché nel settore della sicurezza tecnica degli impianti elettrici a corrente debole;
- g. inchiesta e rilevamento statistico degli incidenti e dei danni in relazione con gli impianti elettrici;
- h. collaborazione alla legislazione sugli impianti elettrici;
- i. compilazione di statistiche tecniche sugli impianti elettrici;
- k.⁸ esecuzione dell'ordinanza del 9 aprile 1997⁹ sulla compatibilità elettromagnetica, fatta salva la competenza dell'Ufficio federale delle comunicazioni nel settore degli impianti di telecomunicazione.¹⁰

² L'Ispettorato appoggia il Dipartimento nell'adempimento di altri compiti in relazione con gli impianti elettrici.¹¹

³ L'Ispettorato segue l'evoluzione nel settore dell'elettrotecnica a livello nazionale che internazionale. Con l'accordo del Dipartimento, esso può partecipare a programmi internazionali e rappresentare la Svizzera in seno ad organismi internazionali di elettrotecnica. Esso può contribuire, con una partecipazione non superiore al 6 per cento delle sue entrate, alle attività nazionali ed internazionali di normalizzazione nel settore della sicurezza degli impianti e dei prodotti dell'elettrotecnica.

Art. 3 Finanziamento

¹ L'Ispettorato è economicamente autonomo. Esso finanzia la propria attività grazie al prelevamento di tasse.

² Il Dipartimento esercita la vigilanza finanziaria.

³ I dettagli sono regolati nella convenzione tra il Dipartimento e l'ASE.

Art. 4 Segreto d'ufficio

Gli organi ed i funzionari dell'ASE sono tenuti al segreto d'ufficio in merito agli affari di servizio di cui vengono a conoscenza in relazione con l'attività svolta dall'Ispettorato.

⁷ RS 734.1

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 34 cpv. 4 dell'O del 6 ott. 1997 sugli impianti di telecomunicazione nel testo del 4 dic. 2000 (RU 2000 3012).

⁹ RS 734.5

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 54).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 54).

Art. 5¹²**Sezione 2: Tasse****Art. 6** Attività soggette a tassazione

¹ L'Ispettorato percepisce una tassa per le attività secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a-f e k.¹³

² Le spese sono calcolate separatamente.

³ Sono considerate spese:

- a. le spese di viaggio;
- b. le indennità ai testimoni;
- c. le tasse addebitate all'Ispettorato;
- d. i costi dei lavori svolti da terzi;
- e. le spese in contanti, quali le spese postali e telefoniche.

Art. 7 Obbligo delle tasse

¹ È tenuto al pagamento delle tasse colui che è all'origine di una attività dell'Ispettorato soggetta a tassazione.

² Per quanto concerne le attività dell'Ispettorato nell'ambito dell'alta vigilanza sugli impianti elettrici, è tenuto al pagamento delle tasse il proprietario dell'impianto oppure colui che mette in circolazione prodotti elettrici.¹⁴

³ L'obbligo di tassazione per le attività dell'Ispettorato esercitate in relazione con le procedure di espropriazione è fissato nella decisione di espropriazione.

⁴ Le spese sono a carico della persona tenuta al pagamento della tassa.

Art. 8 Progetti

¹ Le tasse per l'approvazione di progetti sono fissate come segue, secondo il valore presunto dell'impianto:

- a. fino a 100 000 franchi 385 franchi + 15 ‰ del valore dell'impianto;
- b. fino a 1 000 000 di fr. 1585 franchi + 3,0 ‰ del valore dell'impianto;
- c. fino a 2 000 000 di fr. 3785 franchi + 0,8 ‰ del valore dell'impianto;
- d. fino a 3 000 000 di fr. 4185 franchi + 0,6 ‰ del valore dell'impianto;
- e. oltre 3 000 000 di fr. 2,0 ‰ del valore dell'impianto.

¹² Abrogato dal n. 12 dell'O del 2 feb. 2000 (RU 2000 762).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 54).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 54).

² Questa tassa è comprensiva del collaudo.

^{2bis} L'Ispektorato riduce le tasse di cui al capoverso 1, se risulta che le entrate derivanti dalle tasse riscosse sono superiori al dispendio causato dal trattamento delle domande di approvazione dei progetti.¹⁵

³ Per l'eventuale verifica dei calcoli di resistenza meccanica e per il calcolo e la misura dei campi elettromagnetici viene percepita una tassa speciale in funzione del tempo impiegato.

⁴ Il richiedente allega al progetto una stima del valore dell'impianto. L'Ispektorato non è vincolato a detta valutazione. Esso emana delle istruzioni per la stima del valore dell'impianto.

⁵ Se un progetto provoca un aumento considerevole delle spese, sia a causa di procedure particolarmente complicate di ricorso, sia per il gran numero di ricorsi o per altre circostanze straordinarie, l'Ispektorato può percepire un supplemento di tassa non superiore al 100 per cento della tassa di cui al capoverso 1. Detto supplemento viene calcolato in base al tempo effettivo impiegato.

⁶ Per le procedure di approvazione che si estendono su un periodo superiore ad un anno, l'Ispektorato può esigere il pagamento di acconti annuali – commisurati al dispendio provocato – sulle tasse di cui al capoverso 1.

⁷ Per i progetti rifiutati, ritirati o sospesi, l'Ispektorato può fatturare una quota parte delle tasse di cui al capoverso 1, commisurata al dispendio da essi causato.

Art. 9 Altre disposizioni e decisioni

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l'Ispektorato preleva una tassa non superiore a 1500 franchi. L'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispektorato.¹⁶

² Se l'Ispektorato funge da istanza di ricorso, i costi della procedura di ricorso sono stabiliti conformemente all'ordinanza del 10 settembre 1969¹⁷ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 10 Altre attività

¹ Le tasse per altre attività dell'Ispektorato sono calcolate in base al tempo impiegato, a cui si aggiunge un supplemento sino al 20 per cento al massimo.

² I calcoli si effettuano sulla base delle tariffe applicate normalmente nell'economia privata.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5801).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 17).

¹⁷ RS **172.041.0**

Art. 11 Scadenze

L'ammontare delle tasse e delle spese deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è passata in giudicato, a meno che non sia stato deciso altrimenti. In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse moratorio pari al 5 per cento.

Art. 12 Esazione

¹ Le decisioni, passate in giudicato, attinenti le tasse e le spese valgono come sentenza esecutiva giusta l'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁸ sulla esecuzione e sul fallimento.

² L'Ispettorato si occupa dell'incasso delle tasse e delle spese ed è parte in una eventuale procedura di esecuzione.

Art. 13 Prescrizione

¹ Il credito relativo alla tassa si prescrive in 5 anni contati a decorrere dalla scadenza.

² La prescrizione viene interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale si esige il credito dal debitore.

Sezione 3: Disposizioni finali**Art. 14** Abrogazione del diritto in vigore

L'ordinanza del 24 ottobre 1967¹⁹ sull'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte è abrogata.

Art. 15 Modificazione del diritto in vigore

1. L'ordinanza del 6 settembre 1989²⁰ sugli impianti elettrici a bassa tensione è modificata come segue:

Art. 38

...

¹⁸ RS **281.1**

¹⁹ [RU **1967** 1585, **1977** 1945, **1986** 1062, **1989** 2126, 1476 art. 34 n. 1, **1989** 1834 art. 42 n. 1]

²⁰ [RU **1989** 1834, **1990** 924, **1997** 1008 all. n. 3, **1998** 54 all. n. 4, **1999** 704 n. II 20, **2000** 762 n. I 4. RU **2002** 128 art. 43]

2. L'ordinanza del 26 giugno 1991²¹ concernente la procedura di approvazione dei progetti per gli impianti a corrente forte è modificata come segue:

Art. 32 lett. b

...

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.

²¹ [RU **1991** 1476, **1992** 2499 art. 15 n. 2, **1997** 1016 all. n. 4, **1998** 54 all. n. 3, **1999** 704 II 19 754 all. n. 2. RU **2000** 734 art. 18]